



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 153 DEL 29/12/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "SAN SILVESTRO TRA LE TORRI" ED 2025

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 31/12/2025 dalle ore 22:00 e fino alle ore 03:00 del giorno 01/01/2026 nelle piazze centrali e nelle vie del centro storico si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata "San Silvestro tra le torri", organizzata dalla Associazione Controcultura, con sede legale in loc. Montauto 54, San Gimignano, C.F. 91023330524, che richiamerà - anche in ragione delle cospicue presenze registrate nelle scorse edizioni - un notevole afflusso di persone.

1) CONSIDERATO che per garantire il regolare svolgimento della manifestazione è opportuno vietare l'utilizzo di contenitori di vetro quali bicchieri, bottiglie e altro, poiché possono essere utilizzati per usi impropri e la loro dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti – in caso di rottura, può costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone.

VALUTATA pertanto l'opportunità di intervenire su tali fenomeni mediante la previsione di un esplicito divieto ai pubblici esercizi nonché alle altre attività commerciali, limitatamente alla sola durata della manifestazione in premessa descritta, di vendere bevande in bicchieri di vetro e/o in bottiglie di vetro per la consumazione immediata, oltre al divieto impartito a chiunque, di consumare su area pubblica bevande in contenitori di vetro e di abbandonarne i contenitori.

2) CONSIDERATO inoltre che è consuetudine sempre più diffusa durante i festeggiamenti del Capodanno effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi e, che tale attività, è causa di disagio e pericolo per le caratteristiche del centro storico di San Gimignano, oltre che oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l'uso incontrollato che ne viene fatto. Considerato inoltre che l'attivazione dei petardi, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come comportamento lesivo nei confronti del benessere degli animali d'affezione e no.

CONSIDERATO che alcuni articoli pirotecnicici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e/o fumogeni od una combinazione di tali effetti attraverso reazioni chimiche e termiche in grado di

provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venga colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi a perone.

CONSIDERATO pertanto necessario limitare l'utilizzo di artifici pirotecnicci, esplodenti o meno, nel centro storico,

3) RITENUTO inoltre opportuno provvedere anche all'emanazione di un apposito provvedimento al fine di tutelare l'incolumità delle persone e preservare il patrimonio artistico della città, limitando i comportamenti molesti derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche che possono turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

DATO ATTO che per *incolumità pubblica* si intende l'integrità fisica della popolazione e per *sicurezza urbana* un bene pubblico da tutelare attraverso azioni imposte a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

PRESO ATTO che il Sindaco può intervenire per prevenire situazioni in cui si verifichino comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e/o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinino lo scadimento della qualità urbana.

VISTO l'articolo 57 T.U.L.P.S. e l'articolo 101 del regolamento T.U.L.P.S.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito con successive modifiche ed integrazioni nella Legge n. 48/2017.

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana, per il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,

1) IL DIVIETO dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 8 del giorno del giorno 1 gennaio 2025, nel centro storico di San Gimignano, così delimitato dalla cinta muraria, luogo individuato per lo svolgimento della manifestazione "San Silvestro tra le torri" :

Di utilizzare fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, ad eccezione degli articoli pirotecnicci a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2 come previsto dal D.Lgs. n. 123/2015, che possono essere utilizzati esclusivamente in aree private,

Da tale divieto è fatto salvo lo spettacolo pirotecnico organizzato nell'ambito della manifestazione tradizionale manifestazione denominata "San Silvestro tra le torri", a cura della Associazione CONTROCULTURA di San Gimignano che si terrà alle ore 24 della notte di San Silvestro.

2) IL DIVIETO Inoltre dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre alle ore 8:00 del 1 gennaio 2025 negli spazi ove si svolge la manifestazione "San Silvestro tra le torri" di utilizzo in modo improprio oggetti che, per la loro consistenza, possono costituire strumenti atti ad offendere o a porre in pericolo l'incolumità pubblica.

Per gli esercizi pubblici di somministrazione e per gli altri esercizi commerciali siti nel centro storico è vietata la vendita per asporto di bottiglie di vetro e/o di contenitori metallici. Per gli esercizi pubblici è consentita la somministrazione in vetro solo all'interno

dei locali .

E' inoltre vietato, a chiunque intenda partecipare agli eventi, accedere nelle aree di svolgimento della manifestazione con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro e/o metallo. E' vietata la consumazione, in aree aperte al pubblico, di bevande in contenitori di vetro e/o metallo .

E' inoltre vietato abbandonare rifiuti, quali bottiglie di vetro e altri oggetti sul suolo pubblico.

3) IL DIVIETO della vendita e somministrazione di superalcolici da parte dell'Associazione CONTROCULTURA di San Gimignano (SI) organizzatrice della Manifestazione.

ORDINA inoltre che la manifestazione termini improrogabilmente alle ore 3:00 del 1 gennaio 2026

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale; è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall' art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e da disposizioni di leggi e/o regolamenti. Spetta a chi di dovere osservare e far osservare il presente provvedimento.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o comunque del materiale illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i..

Le violazioni in materia, perpetrati dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli Agenti del Corpo della Polizia Municipale di San Gimignano ed agli appartenenti alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare il presente provvedimento.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

Dà mandato al Comandante della Polizia Municipale di curare gli adempimenti di competenza dell'Ente in ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza per le "pubbliche manifestazioni" n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e smi

Contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Siena entro 30 giorni e ricorso al Tar Toscana entro il termine perentorio, di 60 (sessanta) giorni e in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza ed alle attività commerciali e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di San Gimignano.

Lì, 29/12/2025

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)